



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°61

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 –  
Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Modello per l'istanza –  
Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2020 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2020

Oggetto: Contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche - Modello per l'istanza – Circolare n. 15 del 13 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020 ed è stato approvato il modello di predisposizione dell'istanza, reperibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Inoltre, sono state fornite istruzioni per la richiesta del contributo.

Con la precedente Circolare LND n. 59 del 1° giugno 2020, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alle disposizioni recate dal D.L. n. 34 e, in particolare, per quanto riguarda il contributo a fondo perduto, è stato fatto cenno ai dubbi sulla possibilità o meno da parte delle ASD di poter accedere al beneficio.

Premesso che sullo specifico argomento non sono stati ancora forniti i necessari chiarimenti, è comunque da rilevare che il contributo spetta, comunque, anche agli Enti non commerciali, con partita IVA, relativamente ai ricavi e proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività commerciali.

A tale riguardo, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello di richiesta del contributo, è riportata, a pag. 4, una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione REDDITI ENC 2020 nei quali sono riportati i ricavi da prendere in considerazione ai fini della determinazione del contributo.

I soggetti in contabilità ordinaria devono fare riferimento ai ricavi esposti nel **quadro RS 111**; i soggetti in contabilità semplificata, al **quadro RG2, col. 7**, (*quadro utilizzabile anche dai soggetti in regime forfetario ex L. 398/91*); i soggetti in regime forfetario ex art. 145 TUIR, al **quadro RG4, col. 2**.

Pertanto, è da ritenere che anche le ASD come peraltro, le SSD, possano procedere alla richiesta del contributo relativamente ai proventi commerciali realizzati.

Circa i ricavi deve trattarsi di quelli di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), e, cioè, "i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa" (lett. a) e "i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione" (lett. b).

Per determinare il fatturato, che si calcola al netto dell'IVA, e i corrispettivi si deve fare riferimento a tutte le fatture attive e ai corrispettivi che riguardano operazioni (cessioni o prestazioni) con data di emissione in aprile.

A tale proposito, si porta a conoscenza dei destinatari della presente Circolare che il contributo va richiesto, inviando l'apposito modello, a far tempo dal pomeriggio del **15 giugno 2020** – *ma non si tratta un click day* - e non oltre il **13 agosto 2020**, all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di apposito intermediario, mediante il canale telematico Entratel oppure tramite una procedura web che l'Agenzia sta attivando sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il contributo spetta, tra l'altro, alle imprese e alle partite IVA a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza.

Il contributo spetta in presenza di due requisiti:

- 1 – aver conseguito nel 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro,**
- 2 – l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019.**

Alla differenza del fatturato/corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare dei ricavi pari al:

- 20% se i ricavi del 2019 non superano i 400 mila euro;
- 15% se i ricavi del 2019 non superano un milione di euro;
- 10% se i ricavi del 2019 non superano i 5 milioni di euro

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

A – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo **inferiore a 400 mila euro** e che ad aprile 2019 ha contabilizzato ricavi per 60 mila euro contro 10 mila nell'aprile 2020: il contributo è pari al **20%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **10 mila euro**;

B – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi commerciali per un importo superiore a 400 mila euro ma inferiore ad **un milione di euro** e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al **15%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **7.500 euro**;

C – ASD/SSD che nell'anno 2019 ha conseguito ricavi per un importo superiore ad un milione ma inferiore a **5 milioni** di euro, e che nell'aprile 2019 ha conseguito ricavi per 60 mila euro contro 10 mila dell'aprile 2020: il contributo è pari al **10%** della differenza di 50 mila euro, per un importo di **5 mila euro**.

Il contributo è, comunque, riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000,00 euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro per soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il contributo è escluso da tassazione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

A seguito della presentazione dell'istanza, viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate una prima ricevuta di presa in carico ovvero di scarto e, entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ovvero lo scarto con i motivi del rigetto.

E' previsto che possa essere presentata un'istanza di rinuncia.

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul c/c identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al codice fiscale del soggetto.

Successivamente all'erogazione, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati.

Qualora il contributo risultasse non spettante, lo stesso verrà recuperato dall'Agenzia delle Entrate con applicazione di interessi e sanzioni che vanno dal 100 al 200% del contributo; nei casi più gravi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chi ha rilasciato una non veritiera autocertificazione di regolarità antimafia è, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 6 anni.